



REPUBBLICA ITALIANA
LA
CORTE DEI CONTI
IN
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA
LOMBARDIA

composta dai magistrati:

dott. Gianluca Braghò	Presidente f.f. (relatore)
dott. Giuseppe Roberto Mario Zola	Consigliere
dott. Alessandro Napoli	Referendario
dott.ssa Laura De Rentiis	Referendario
dott. Donato Centrone	Referendario

nell'adunanza in camera di consiglio del 25 settembre 2012

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

Vista la legge 21 marzo 1953, n. 161;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14/2000 del 16 giugno 2000, che ha approvato il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, modificata con le deliberazioni delle Sezioni riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131;

Vista la nota n. 8926 di protocollo in data 13 agosto 2012, con la quale il sindaco del comune di Inveruno (MI) ha richiesto un parere in materia di contabilità pubblica;

Vista la deliberazione n. 1/pareri/2004 del 3 novembre 2004 con la quale la Sezione ha stabilito i criteri sul procedimento e sulla formulazione dei pareri previsti dall'art. 7, comma 8, della legge n. 131/2003;

Vista l'ordinanza con la quale il Presidente ha convocato la Sezione per l'adunanza odierna per deliberare sulla richiesta del sindaco di Inveruno (MI);

Udito il relatore dott. Gianluca Braghò;

PREMESSO CHE

Il sindaco del comune di Inveruno (MI), mediante nota n.6297 del 13 agosto 2012, ha chiesto un parere in merito alle operazioni contabili inerenti ai costi di riparazione di un mezzo da mettere a disposizione dei Vigili del Fuoco.

Il sindaco premette che la locale caserma dei Vigili del Fuoco copre un ampio bacino d'utenza che interessa vari comuni, per un totale di circa 85.263 abitanti.

In data 24 settembre 2009 i comuni in questione avevano raggiunto un accordo per finanziare l'acquisto di una autopompa da destinare ai Vigili del Fuoco, deliberando di contribuire di euro 0,50 per abitante per tre anni al fine di acquistare il nuovo automezzo; tale accordo non si è mai concretizzato per mancanza di disponibilità finanziaria dei comuni coinvolti ad eccezione dei comuni di Inveruno e Robecchetto con Induno.

Il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Milano ha successivamente donato al distaccamento di Inveruno un mezzo usato ed incidentato, i cui costi di riparazione sono stati quantificati in euro 40.000 oltre iva. Il distaccamento ha manifestato la volontà di procedere alla riparazione del mezzo con l'aiuto del comune di Inveruno e di Robecchetto con Induno con le risorse accantonate e disponibili.

Ciò premesso, il sindaco pone i seguenti quesiti:

- il Comune di Inveruno può trasferire le somme stanziare sull'intervento 2.01.08.07 cap. 10718 (titolo 2°), ove sono stati accantonati in questi anni (2010 e 2011) euro 11.145,00, per far fronte ai costi di riparazione del mezzo ricevuto dal Comando dei Vigili del Fuoco' di Milano e così rispondere alle esigenze del territorio?
- considerato che l'oggetto del capitolo prevede: "*Accordo di programma con i Comuni del castanese e del legnanese per acquisto nuovo automezzo ai Vigili del Fuoco*", è possibile usarlo per trasferire le somme accantonate euro 11.145,00 per far fronte ai costi di riparazione del mezzo, trattandosi comunque di bene durevole?

AMMISSIBILITA' SOGGETTIVA

La richiesta di parere di cui sopra è intesa ad avvalersi della facoltà prevista dalla norma contenuta nell'art. 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131, la quale dispone che le Regioni, i Comuni, le Province e le Città metropolitane possono chiedere alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti "pareri in materia di contabilità pubblica".

La funzione consultiva delle Sezioni regionali è inserita nel quadro delle competenze che la legge 131/2003, recante adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, ha attribuito alla Corte dei conti.

La Sezione, preliminarmente, è chiamata a pronunciarsi sull'ammissibilità della richiesta, con riferimento ai parametri derivanti dalla natura della funzione consultiva prevista dalla normazione sopra indicata.

Con particolare riguardo all'individuazione dell'organo legittimato a inoltrare le richieste di parere dei comuni, si osserva che il sindaco del comune è l'organo istituzionalmente legittimato a richiedere il parere in quanto riveste il ruolo di rappresentante dell'ente ai sensi dell'art. 50 T.U.E.L.

Pertanto, la richiesta di parere è ammissibile soggettivamente poiché proviene dall'organo legittimato a proporla.

AMMISSIBILITA' OGGETTIVA

Con riferimento alla verifica del profilo oggettivo, occorre rilevare che la disposizione, contenuta nel comma 8, dell'art. 7 della legge 131/03, deve essere raccordata con il precedente comma 7, norma che attribuisce alla Corte dei conti la funzione di verificare il rispetto degli equilibri di bilancio, il perseguimento degli obiettivi posti da leggi statali e regionali di principio e di programma, la sana gestione finanziaria degli enti locali.

Lo svolgimento delle funzioni è qualificato dallo stesso legislatore come una forma di controllo collaborativo.

Il raccordo tra le due disposizioni opera nel senso che il co. 8 prevede forme di collaborazione ulteriore rispetto a quelle del precedente comma rese esplicite, in particolare, con l'attribuzione agli enti della facoltà di chiedere pareri in materia di contabilità pubblica.

Appare conseguentemente chiaro che le Sezioni regionali della Corte dei conti non svolgono una funzione consultiva a carattere generale in favore degli enti locali, ma che, anzi, le attribuzioni consultive si connotano sulle funzioni sostanziali di controllo collaborativo ad esse conferite dalla legislazione positiva.

Al riguardo, le Sezioni riunite della Corte dei conti, intervenendo con una pronuncia in sede di coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'art. 17, co. 31

del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, hanno delineato una nozione unitaria di contabilità pubblica incentrata sul *"sistema di principi e di norme che regolano l'attività finanziaria e patrimoniale dello Stato e degli enti pubblici"*, da intendersi in senso dinamico anche in relazione alle materie che incidono sulla gestione del bilancio e sui suoi equilibri (Delibera n. 54, in data 17 novembre 2010).

Il limite della funzione consultiva, come sopra delineato, esclude qualsiasi possibilità di intervento della Corte dei conti nella concreta attività gestionale ed amministrativa che ricade nell'esclusiva competenza dell'autorità che la svolge; nonché esclude che la funzione consultiva possa interferire in concreto con competenze di altri organi giurisdizionali.

Dalle sopraesposte considerazioni consegue che la nozione di contabilità pubblica va conformandosi all'evolversi dell'ordinamento, seguendo anche i nuovi principi di organizzazione dell'amministrazione, con effetti differenziati, per quanto riguarda le funzioni della Corte dei conti, secondo l'ambito di attività.

Con specifico riferimento al quesito posto dall'Ente, la Sezione osserva che esso rientra nel perimetro della nozione di contabilità pubblica per quanto concerne l'esegesi – in via generale – degli effetti sui limiti di spesa dell'ente locale derivanti dall'applicazione dell'art. 6 comma 14 del D.L. 31 maggio 2010, n.78, convertito con modificazioni nella legge 30 luglio 2010, n.122. Esulano, invece, dalla presente sede consultiva le puntuali valutazioni inerenti alla legittimità di singoli atti di gestione.

MERITO

Preliminarmente, il Collegio rammenta che la funzione consultiva è diretta a fornire un ausilio, in termini di enunciazione di principio, all'Ente richiedente per le determinazioni che lo stesso è tenuto ad assumere nell'esercizio delle proprie funzioni, restando - dunque - ferma la discrezionalità dell'Amministrazione in sede di esercizio delle prerogative gestorie nella concreta fattispecie.

La scelta in concreto che l'amministrazione è chiamata ad effettuare nel deliberare sulla destinazione di risorse pubbliche deve essere orientata a garantire l'efficienza, l'efficacia o l'economicità nella gestione di un servizio o nell'espletamento di una funzione amministrativa propria dell'ente locale.

Si osserva inoltre che la dotazione dei mezzi speciali per lo svolgimento del servizio di pubblica necessità assegnato al Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, è funzione prioritaria di competenza statale (D. Lgs. 8 marzo 2006, n.139), anche se in ambito locale ed al fine di garantire l'efficienza del servizio, nonché la copertura dei bacini di utenza locale, è prospettabile il soccorso finanziario degli enti locali di riferimento.

Nel caso in esame, depurando il quesito dagli elementi di specificità, soccorre la disposizione dell'art. 6 comma 14 del D.L. 31 maggio 2010, n.78, convertito con modificazioni nella legge 30 luglio 2010, n.122, a tenore del quale: *"A decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, non possono effettuare spese di ammontare superiore all' 80 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009 per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi; il predetto limite può essere derogato, per il solo anno 2011, esclusivamente per effetto di contratti pluriennali già in essere. La predetta disposizione non si applica alle autovetture utilizzate dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco e per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica"*.

La norma dispone che per l'acquisto e/o la manutenzione delle vetture utilizzate (anche non di proprietà) dal Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, non si applica il limite finanziario previsto dal precedente periodo (80% della spesa sostenuta nel 2009). I destinatari della norma sono indistintamente tutte le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato, elaborato dall'ISTAT, in cui rientrano a pieno titolo gli enti locali.

In conclusione, reso operativo uno specifico accordo di programma fra le pubbliche amministrazioni interessate al servizio di pubblica necessità, l'amministrazione comunale di Inveruno può orientare le proprie scelte discrezionali alla luce della norma finanziaria sopra indicata.

P.Q.M.

nelle considerazioni esposte è il parere della Sezione.

Il Presidente f.f. e relatore
(Dott. Gianluca Braghò)

Depositata in Segreteria
26/09/2012
Il Direttore della Segreteria
(dott.ssa Daniela Parisini)